



DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 3

del 29 settembre 2017

Prot. n. 1755

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre, ad ore 11.00, presso la sede del Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé – A.P.S.P., il Presidente dell'Azienda - dott. ing. Antonio Daprà, ha emanato il seguente decreto:

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

IL PRESIDENTE

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, Testo Unico, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, Testo Unico, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

rilevato che per effetto dell'art. 24, co. 1, Testo Unico, entro il 30 settembre 2017, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal predetto Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione mediante provvedimento motivato;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che UPIPA S.C. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

considerato che i servizi forniti da UPIPA S.C. sono strumentali per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona;

considerato che UPIPA S.C. ha come scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

considerato che la funzione istituzionale di UPIPA S.C. quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile (Apran) è riconosciuta dalla L.R. 7/2005 e s.m.;

considerato che è più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

ritenuto di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C., come risultante nell'allegato A (scheda di ricognizione), in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

considerato che, come si evince dall'allegato A:

- il numero degli amministratori non è superiore al numero dei dipendenti, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b), T.U.;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'art. 20, co. 2, lett. d), T.U.;
- la società non ha prodotto risultati negativi di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti consecutivi, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. e), T.U.;

considerato che data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene che l'A.P.S.P. non sia nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento, né sussistono necessità di contenimento dei costi di funzionamento, che risultano allineati a quelli delle società di settore;

atteso che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate dall'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c), T.U. e non vi sono necessità di aggregazione con altre società che svolgono tali attività;

verificato altresì che, in base a quanto contenuto nel "Testo Unico" e nel "Decreto correttivo", è invece opportuno provvedere all'alienazione delle sotto indicate partecipazioni, rispettivamente 'quotate' e 'non quotate' in:

- Istituto di Credito Intesa San Paolo (n. 198);

- ISA-Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a. (n. 240),

poiché trattasi di quote di partecipazione in società che non svolgono attività strumentali rispetto alla realizzazione dei fini statutari dell'A.P.S.P.;

tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

premesso quanto sopra;

acquisito il parere favorevole del Direttore prescritto dalla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé – A.P.S.P.", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 74 di data 12 aprile 2017 ed i regolamenti interni all'Azienda;

visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. n. 24 dd. 07/6/2017;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" così come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, ed i relativi regolamenti attuativi;

DECRETA

- 1) di approvare la ricognizione, come rappresentata dalle schede dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di mantenere inalterata, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione ad UPIPA S.C., accertata come da scheda di ricognizione da allegato A;
- 3) di procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, di cui all'art. 10 comma 2 del Testo Unico, all'alienazione delle seguenti partecipazioni detenute da questa A.P.S.P., rispettivamente 'quotate' e 'non quotate' in:
 - Intesa San Paolo (n. 198);
 - I.S.A.-Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a. (n. 240);
- 4) di dichiarare il presente decreto non soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;
- 5) di provvedere a ratifica del presente decreto nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
- 6) di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto decretato;
- 7) di autorizzare il Direttore alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co. 2, Testo Unico, per la cessione della partecipazione nella società in conformità ai criteri sopra indicati;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32, L. n. 69/2009;
- 9) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5, L.R., n. 13/1993, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R., n. 1199/1971

entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b), L., n. 1034/1971
entro 30 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
f.to dott. ing. Antonio Daprà

**PARERE DI LEGITTIMITA'
E REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Visto il presente decreto del Presidente, si esprime, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto e dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Malé, lì 29 settembre 2017

Il Direttore
f.to dott. Michele Bottamedi

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto del Presidente viene pubblicato in data odierna sul sito informatico dell'A.P.S.P. per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 21.09.2005 n. 7.

Malé, lì 9 ottobre 2017

Il Direttore
f.to dott. Michele Bottamedi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il presente decreto del Presidente è stato pubblicato nelle forme di legge sul sito dell'A.P.S.P. e contro la stessa non sono state presentate opposizioni.

Malé, lì 20 ottobre 2017

Il Direttore
dott. Michele Bottamedi